

**CONVENZIONE  
DI COOPERAZIONE**

**ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. n. 1//2003, e dell'art 15 L. 241/1990**

Tra

L'Azienda Servizi alla Persona Valsasino, C.F. 03767600962, rappresentato da dott. Riboldi Francesco, Direttore Generale F.F., nato a Crema (CR) il 10/05/2024, domiciliato per la carica a San Colombano al Lambro, in Via Valsasino, n. 116, (di seguito l'ASP Valsasino);

e

l'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, P.IVA 09294920963 - C.F. 90519590153, rappresentata da Enrico Dusio, Direttore Generale, nato a Varzi il 06/07/1960 (PV), domiciliato per la carica a Codogno (Lo), in Viale Gandolfi n. 27/33 (di seguito l'ASP Basso Lodigiano) di seguito congiuntamente, le Parti;

**Premesso che:**

- che in data 15 giugno 2024 il Direttore Generale dell'ASP VALSASINO ha cessato dal servizio per pensionamento, come formalizzato con deliberazione C.I. n. 14 del 28/11/2023 – esecutiva – notificata per opportuna conoscenza a Regione Lombardia ed al Sindaco del Comune di San Colombano al Lambro (MI), quali soggetti competenti per la nomina – con nota ASP prot. n. 1877/2023 del 01/12/2023;
- che, conseguentemente, si rende necessario procedere alla nomina del Direttore Generale dell'ASP VALSASINO con effetto dal giorno xxxxx 2024;
- che, in base al Decreto regionale dirigenziale n. 19654 del 21/10/2002 (pubblicato sul B.U.R.L. n. 45 del 04/11/2002 - S.O.) l'ASP VALSASINO é classificata quale ASP di 1^ Classe;
- che, in base alla DGR 2940 del 19/12/2014 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 23/12/2014 - S.O.) l'ASP BASSO LODIGIANO è stata costituita ed è stato approvato lo statuto che prevede la classificazione quale ASP di 1^ Classe;
- che l'ASP BASSO LODIGIANO, con deliberazione C.I. n. 1 del 01/02/2021 – esecutiva - ha nominato, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della citata Legge Regionale n. 1/2003 il dott. Enrico Dusio quale Direttore Generale dell'ASP per il periodo 01/02/2021 – 31/01/2026, essendo lo stesso iscritto nella Sezione Prima dell'Albo Regionale dei Direttori di Aziende di Servizi alla Persona

operanti in Lombardia, idoneo alla nomina in qualità di Direttore in Aziende di Servizi alla Persona di 1<sup>a</sup> Classe;

- che l'ASP VALSASINO, con deliberazione C.I. n. .... del .../.../20... – esecutiva – e l'ASP BASSO LODIGIANO, con deliberazione C.I. n. .... del .../.../20... – esecutiva – hanno convenuto di stipulare la presente convenzione per l'espletamento della funzione di Direttore Generale da parte della dott. Enrico Dusio congiuntamente per le due ASP, per il periodo dal xxxxx/2024 al 31/12/2024, con le modalità ed alle condizioni disciplinate dalla presente convenzione;

- La L. 13 febbraio 2003 n. 1 *“Riordino della disciplina delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”*.

- All'art. 7 comma 9, stabilisce che Le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi e all'attuazione degli impegni derivanti dalla programmazione regionale. Possono costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari propri dell'azienda, che siano comunque compatibili con le sue finalità sociali, ferma restando la convenienza economica per l'azienda e il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Le ASP, nel quadro delle linee guida regionali, possono partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie. Le ASP possono assumere in proprio iniziative di liberalità e di solidarietà locale ed internazionale (cooperazione e sviluppo) senza nessuna autorizzazione regionale

- che l'art. 9, comma 2, della Legge Regionale n. 1/2003 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) dispone: “Due o più aziende possono, previa stipulazione di apposita convenzione, nominare un unico direttore che svolga le funzioni gestionali per le aziende convenzionate.”;

- la L. 8 novembre 2000 n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*:

- all'art. 8, comma 3, lett. d) sancisce che tra le competenze regionali è prevista la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale;

- la L. R. Lombardia 12 marzo 2008 n. 3 *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”* stabilisce:

- all'art 3, comma 1 lett. a), che, in attuazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione, realizzazione della rete delle unità d'offerta sociali, socio-sanitari, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, i comuni, singoli e associati, le

province le comunità montane e gli altri enti territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'attuazione della presente convenzione è subordinata all'assenso formale del Presidente della Regione Lombardia acquisito il parere positivo dei sindaci dei comuni di San Colombano al Lambro e Codogno.

#### **Considerato che:**

- L'ASP Valsasino ha verificato la disponibilità della Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, ente di diritto pubblico costituito ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n. 3 del 12/3/2008 e ubicato a Codogno, ad un accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune annoverabili tra i compiti attribuiti ai direttori generali di cui alle leggi Regionali n. 1/2003, 3/2008, 2/2012 come di seguito individuati dalla presente convenzione.
- l'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, in quanto ASP disciplinata dalla Legge Regionale n. 1 del 13/2/2003 e dalla Legge Regionale n. 3/2008 e successive modificazioni oltre che dal Regolamento Regionale n. 11 del 4/6/2003, è un ente di diritto pubblico non economico (PA) che fonda la propria attività su uno Statuto che prevede, tra i propri scopi, la gestione di interventi in ambito sociale, socio-assistenziale e socio sanitario e che, pertanto, può garantire la propria disponibilità ad un accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, avendo preso visione della proposta di collaborazione per le funzioni di Direzione Generale dall'ASP Valsasino, si è dichiarata disponibile al riguardo e ha conseguentemente presentato alla medesima ASP un apposito studio di fattibilità corredato dal relativo piano economico;
- il presente accordo risulta conforme alle caratteristiche della Cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni essendo soddisfatti tutti i requisiti normativamente richiesti;
- le parti presentano comune e convergente interesse e convenienza alla stipula del presente atto. L'ASP Valsasino ha interesse ad usufruire delle competenze specifiche e di sistema sulle attività di cui al progetto maturate dall'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, tali da consentire una più efficiente, efficace ed economica gestione dei servizi oggetto del presente

accordo; reciprocamente, l'ASP del Basso Lodigiano ha interesse a garantire, anche mediante le attività dell'accordo, l'assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare, con l'ASP Valsasino, servizi ed attività che possano essere utilmente poste a disposizione dell'amministrazione, sulla base delle esigenze così come individuate dalle parti. È comune e convergente interesse e convenienza dell'ASP Valsasino e dell'ASP del Basso Lodigiano attuare iniziative che rafforzino e promuovano il loro ruolo anche attraverso l'omogeneizzazione e l'armonizzazione di processi e procedure.

- le parti sono attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato (SSL della Regione Lombardia) previsto dalla Legge Regionale n. 23/2015 e successive modificazioni. Il presente accordo di collaborazione rappresenta uno strumento di integrazione delle diverse competenze dei due enti a livello locale, essendo la cooperazione orientata a forme di collaborazione nella gestione degli enti. In esecuzione della presente convenzione si coinvolgeranno anche i servizi di competenza della Regione Lombardia nelle diverse modalità previste dalla legge Regionale sopra citata, così da realizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, individuando una soluzione gestionale territoriale come previsto al successivo art. 2.

#### **Dato atto che:**

- L'ASP Valsasino ha ritenuto idonei i contenuti della collaborazione con l'ASP sotto il profilo giuridico, organizzativo ed economico che riguardano i seguenti servizi:
  - Direzione generale;
- Le ASP si riservano di implementare la convenzione, ad espresso parere dei due consigli di indirizzo, di altri servizi, in via sperimentale, al fine di uniformare i sistemi gestionali e condividere il Know how delle aziende quali:
  - Contabilità e controllo di gestione
  - Pratiche amministrative (software, gestione appalti, ecc.)
  - Servizi sanitari (Medico, Infermieristico, Fisioterapico, reperibilità, ecc.)
  - Avvio e Gestione di nuovi servizi

Ritenendo che tale sperimentazione possa abbattere i costi di gestione dei due enti e diventare, a rendicontazione a Regione Lombardia, una azione condivisibile da altre ASP del territorio che come queste condividono l'appartenenza ad una ASST.

- i contenuti della cooperazione, nello svolgimento delle attività afferenti i servizi sopra elencati, saranno oggetto di apposito Disciplinare attuativo dei servizi, approvato annualmente dal Consiglio di indirizzo delle due ASP e sottoscritto dalle parti;

**si conviene e si stipula quanto segue**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 1- Oggetto**

La cooperazione tra le Parti prevede la realizzazione e lo svolgimento congiunto e coordinato di attività tra l'ASP Valsasino e l'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano nei seguenti servizi gestionali:

- Direzione generale;

Con la presente convenzione l'ASP VALSASINO, su conforme volontà espressa dall'ASP BASSO LODIGIANO, stabilisce di servirsi dell'opera del Direttore Generale di quest'ultima, nella persona del dott. Enrico Dusio (nominato Direttore Generale dell'ASP BASSO LODIGIANO per il periodo xxxxx/2024 - 31/01/2026), in quanto tale soluzione organizzativa consente alle due ASP lo svolgimento delle funzioni di Direzione Generale in un'ottica di reciproca collaborazione, consentendo nel contempo un significativo contenimento dei relativi costi di gestione a carico delle due Aziende.

La presente convenzione regola i rapporti tra le due ASP sopraccitate per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale anche in favore dell'ASP VALSASINO da parte del suddetto Direttore Generale dell'ASP BASSO LODIGIANO.

La presente convenzione non modifica il rapporto giuridico in essere fra l'ASP BASSO LODIGIANO ed il dott. Enrico Dusio, che resta disciplinato, ad ogni effetto, dal contratto per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale a suo tempo stipulato in data 01/02/2021 per il periodo 01/02/2021 – 31/01/2026.

L'ASP BASSO LODIGIANO – in quanto titolare del rapporto giuridico in essere instaurato con il proprio Direttore Generale –assume la funzione di ASP convenzionante, restando competente per ogni provvedimento inerente il rapporto giuridico ed economico dello stesso Direttore Generale nominato.

Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e valutazioni necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.

Il Disciplinare attuativo dei servizi, approvato annualmente dal Consiglio di Indirizzo delle due ASP entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento e sottoscritto dalle parti, disciplina gli aspetti organizzativi, metodologici, economici ed operativi della collaborazione tra i due enti.

### **Articolo 2- Finalità**

1. La presente convenzione costituisce l'avvio di una forma di gestione coordinata sul territorio locale dell'ASST di Lodi dei servizi gestionali individuati al precedente articolo che assicuri alle due ASP una gestione sempre più improntata all'unificazione delle procedure e ad un aumento dell'economicità tramite la razionalizzazione dei costi in grado di rispondere in modo integrato e coordinato alle problematiche che emergono nella gestione degli enti.
2. La gestione dei servizi previsti nella presente convenzione avverrà nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia rispondendo al pubblico interesse perseguito da entrambi gli enti.
3. L'ASP Valsasino e l'ASP del Basso Lodigiano si faranno promotori di progetti di sviluppo della propria cooperazione partendo dai risultati raggiunti in attuazione della presente convenzione.

### **Articolo 3 - Durata**

1. La presente convenzione, salvo risoluzione anticipata per sopraggiunte disposizioni normative ostative, ha una durata a partire dal xxxxx/2024 fino al 31/12/2024
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente accordo dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti, a pena di nullità e comunicata a Regione Lombardia per l'assenso del Presidente, previo parere positivo dei sindaci dei Comuni di Codogno e di San Colombano al Lambro.
3. Il Disciplinare attuativo dei servizi avrà invece durata annuale a partire dall' xxxx/2024 e sarà soggetto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo delle due ASP, con le modalità indicate all'art 1.

#### **Articolo 4 – Modalità di svolgimento**

1. Le due ASP definiscono i singoli livelli organizzativi prevedendo, nel Disciplinare attuativo dei servizi, le modalità di attivazione delle prestazioni nonché i momenti di coordinamento tra i due enti per la verifica dell'andamento dei servizi.
2. Ogni richiesta di attivazione di collaborazione non prevista dalla presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta e comporterà una nuova approvazione da parte dei rispettivi organismi decisionali.

#### **Articolo 5 – Forme di consultazione tra gli enti**

1. Le due ASP al fine di garantire momenti di verifica sull'andamento dei servizi oggetto della presente convenzione, nonché consentire ad entrambe le Amministrazioni di confrontarsi in tema di indirizzo sulla progettazione degli interventi, concordano riunioni periodiche di norma trimestrali tra i Presidenti dei consigli di indirizzo dei due enti.
2. Per l'esame dell'andamento dei servizi da attuare durante gli incontri saranno predisposte idonee reportistiche quantitative e qualitative al fine di permettere alle amministrazioni di valutare eventuali modifiche o correzioni degli accordi in essere.

#### **Articolo 6 – Obblighi e facoltà delle parti**

Le ASP si impegnano a mettere a disposizione della Direzione Generale tutte le informazioni per espletare le prestazioni di servizio elencate nella convenzione

- 1.

#### **Articolo 7 – Coperture assicurative**

1. Le coperture assicurative per gli infortuni, le responsabilità civili verso terzi e gli eventuali rischi professionali rimarranno, secondo contenuti e massimali adeguati, a carico di ogni Ente per le attività di rispettiva competenza.

#### **Articolo 8 – Rapporti finanziari**

1. Al fine di attuare la presente convenzione, le ASP concordano che la convenzione non produrrà costi se non il mero ristoro di spese sostenute dai singoli professionisti, debitamente documentate, derivanti dalla convenzione stessa e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Nessun corrispettivo sarà attribuibile alle ASP così come previsto dalla normativa di riferimento e citata in premessa.

### **Articolo 9 Codice del Comportamento**

1. Il personale delle Azienda Servizi alla Persona sarà tenuto al rispetto sia delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti dei singoli enti che del Codice Etico e di Comportamento.

### **Articolo 10 – Controversie**

1. Le parti contraenti s'impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi, e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.
2. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione di cooperazione viene rimessa al Giudice dotato di giurisdizione e competenza.

### **Articolo 11 – Privacy**

1. Alle parti è fatto divieto di divulgare notizie e documenti di cui abbiano avuto conoscenza o possesso a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente incarico.
2. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di servizi istituzionali e, pertanto, alla stessa si applica la normativa prevista dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Europeo 2016/ 679 in tema di trattamento dei dati. Questi saranno raccolti per le sole finalità previste dalla presente convenzione e ogni ente individua un proprio responsabile del trattamento dei dati sensibili e ne comunica all'altra Parte il nominativo attraverso Pec.

### **Articolo 12 – Disposizioni finali**

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente atto, sostanziando la fattispecie della Cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni di cui all'art 5, comma 6, D.Lgs. 50/2016, nonché dell'accordo di cui all'art. 15 della Legge 241/1990, viene letto, approvato, articolo per articolo con le premesse nel suo insieme e sottoscritto con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 24 del

Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, nel rispetto dell'art. 15 comma 2 – bis Legge 241 del 7/8/1990 n. 241 e s.mi.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Per l'Azienda Servizi alla Persona  
Valsasino

**Il Direttore Generale F.F.**  
Riboldi Francesco

F.to mediante firma digitale

ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82 del 2005

Per l'Azienda Servizi alla Persona del  
Basso Lodigiano:

**Il Direttore Generale**  
Enrico Dusio

F.to mediante firma digitale

ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82 del 2005